

**Alfonso Celotto**

Professore ordinario di  
Diritto costituzionale

**Lorenzo Saltari**

Professore ordinario di  
Istituzioni di Diritto pubblico

# **COSTITUZIONE**

# **RAGIONATA**

**X edizione**  
**2024**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

## Art. 15

La **libertà** e la **segretezza** della corrispondenza e di ogni altra forma **di comunicazione** sono **inviolabili** [616-623 c.p.].

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'**autorità giudiziaria** con le garanzie stabilite dalla legge.

L'art. 15 garantisce la libertà degli individui di comunicare con uno o più destinatari determinati. Qui la comunicazione è selettiva, cioè non rivolta a destinatari indeterminati. Difatti, qualora si intenda comunicare ad una moltitudine indistinta, senza cioè la volontà di escludere i terzi, si applicano le garanzie delineate dall'art. 21 cost. che tutela la libertà di manifestazione del pensiero. L'art. 15 non solo contempla la segretezza ma anche la libertà di ogni comunicazione, entrambe definite inviolabili.

Analogamente a quanto disposto per la libertà personale e di domicilio, la tutela predisposta dall'art. 15 si realizza grazie alle riserve. Le limitazioni alla corrispondenza e a ogni altra forma di comunicazione da parte dell'autorità pubblica si possono avere solo per previsione di legge o meglio "con le garanzie stabilite dalla legge" (**riserva di legge**) e per "atto motivato dell'autorità giudiziaria" (**riserva di giurisdizione**).

L'art. 15, però, accorda una tutela più intensa rispetto a quella degli artt. 13 e 14. Nella libertà di comunicazione, non è ammessa l'ipotesi di un autonomo intervento dell'autorità di pubblica sicurezza in mancanza del preventivo provvedimento dell'autorità giudiziaria e salva la convalida successiva, come, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, è consentito in tema di libertà personale e di domicilio (*v. art. 13, co. 3*). Questa maggiore tutela vi è sia per la difficoltà di prefigurare casi di urgenza analoghi a quelli di cui agli artt. 13 e 14, sia in ragione del fatto che le restrizioni alla libertà di comunicazione possono comprimere la sfera di libertà di un altro soggetto (mittente o destinatario della comunicazione, a seconda dei casi), del tutto estraneo alle vicende che determinino l'azione pubblica.

Le principali ipotesi in cui la legge consente all'autorità giudiziaria di limitare la libertà di comunicazione dei soggetti privati sono previste nelle norme del **codice di procedura penale** (atto legislativo nel rispetto della riserva di legge) in tema di:

- **sequestro di corrispondenza:** l'art. 254 c.p.p. consente all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro, presso i fornitori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che si abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti o che comunque possono avere relazione con il reato;
- **intercettazioni di conversazioni:** gli artt. 266 ss. c.p.p. prevedono non solo che per disporre l'intercettazione il PM deve chiedere l'autorizzazione al giudice (riserva di giurisdizione), ma, anche, che tale autorizzazione è data solo quando, in

relazione a una serie di delitti di particolare gravità, vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini dell'indagine (in mancanza di tali presupposti l'intercettazione è effettuata illecitamente, con la conseguenza che le conversazioni captate non possono essere utilizzate come prova nel processo e che la relativa documentazione deve essere distrutta). La disciplina sulle intercettazioni è stata più volte modificata negli ultimi anni. Dapprima con il D.Lgs. n. 216/2017 e, in seguito, con il d.l. n. 161/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 7/2020, che ha modificato la disciplina del 2017. Tra le principali innovazioni apportate dagli ultimi interventi normativi vi sono: l'estensione del divieto di pubblicazione (cioè di diffusione al pubblico) a tutte le intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento; la possibilità per i difensori della parti di avere una copia delle registrazioni; la possibilità, nell'attività di intercettazione, di utilizzare il "trojan horse" (cioè l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile) anche per i delitti contro la pubblicazione amministrativa commessi dagli incaricati di pubblico servizio.

- **Da ultimo, si consideri il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (conv., con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137), il quale ha imposto una serie di limiti all'utilizzo delle intercettazioni. In particolare, con tale intervento normativo, il legislatore ha i) rafforzato l'obbligo motivazionale in relazione all'uso di captatore informatico, ii) escluso la verbalizzazione anche sommaria di elementi non rilevanti ai fini investigativi, tutelando con il segreto i dati relativi alla vita privata, nonché iii) limitato l'utilizzo di intercettazioni svolte in altro procedimento ai soli casi di indagini concernenti reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.**

## Parole chiave

---

**Libertà e segretezza delle comunicazioni:** tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali significa che, a differenza dell'art. 21, norma sulla libertà di manifestazione del pensiero dove a essere tutelati sono i messaggi rivolti a destinatari indeterminati (con la conseguenza che, non venendo in considerazione un destinatario determinato, non si pone alcuna esigenza di segretezza del pensiero manifestato), l'art. 15 si riferisce alle comunicazioni rivolte a destinatari previamente individuati, il contenuto delle quali si vuole resti segreto ed escluso a soggetti terzi. Ne consegue che le garanzie prescritte dall'art. 15 si estendono al destinatario del messaggio, oltre che all'autore della comunicazione: la libertà di comunicare segretamente va intesa sia come libertà dell'emittente di comunicare con altri (soggetti individuati), sia come libertà del destinatario di ricevere, senza indebite interferenze, tali comunicazioni. Con la sentenza n. 170/2023, la Corte costituzionale ha ritenuto che i messaggi whatsapp siano riconducibili alla nozione costituzionalmente rilevante di "corrispondenza", la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

**Inviolabili:** v. art. 13.

**Autorità giudiziaria:** v. art. 13.